

REGOLAMENTO (CE) N. 1145/96 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 1996

che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione o la tassa all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾,

1. È indetta una gara per la restituzione o la tassa all'esportazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95.

2. L'aggiudicazione riguarda la segala destinata ad essere esportata verso qualsiasi paese terzo.

3. La gara è aperta fino al 29 maggio 1997. Sino a tale data si procede a gare settimanali, per le quali i quantitativi e i termini di presentazione delle offerte sono specificate nel bando di gara.

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 95/96⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4,

Articolo 2

Un'offerta è valida solo se si riferisce ad almeno 1 000 t.

considerando che, data la situazione attuale sui mercati dei cereali, è opportuno indire, per la segala una gara per la restituzione o la tassa all'esportazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95;

Articolo 3

La cauzione di cui all'articolo 5 paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1501/95 ammonta a 12 ECU/t.

considerando che le modalità d'applicazione della procedura di gara sono state definite, per la fissazione della restituzione o la tassa all'esportazione, dal regolamento (CE) n. 1501/95; che fra tali impegni vi è l'obbligo di presentare una domanda di titolo d'esportazione; che l'osservanza di questo obbligo può essere garantita dalla cauzione di gara di 12 ECU/t da costituire all'atto della presentazione dell'offerta;

Articolo 4

1. In deroga al disposto dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽⁵⁾, i titoli d'esportazione rilasciati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 si considerano rilasciati, ai fini della determinazione della durata di validità, il giorno di presentazione dell'offerta.

considerando che è necessario stabilire un periodo di validità specifico per i titoli rilasciati nel quadro della presente gara; che tale validità deve corrispondere al fabbisogno del mercato mondiale per la campagna 1996/97;

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1521/94 della Commissione⁽⁶⁾, i titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara sono validi dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del quarto mese seguente.

considerando che, per garantire il corretto svolgimento della procedura di gara all'esportazione, è d'uopo stabilire un quantitativo minimo, nonché il termine e la forma di trasmissione delle offerte depositate presso i servizi competenti;

Articolo 5

1. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92:

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 18 del 24. 1. 1996, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 162 del 30. 6. 1994, pag. 47.